

Messaggio

numero

6653

data

19 giugno 2012

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 23 giugno 2010 presentata nella forma elaborata da Francesco Cavalli, Jacques Ducry e Werner Carobbio, per la soppressione dell'obbligo di notifica al Vescovo dell'apertura di un procedimento penale a carico degli ecclesiastici da parte dell'autorità giudiziaria

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

l'iniziativa parlamentare, presentata nella forma elaborata il 23 giugno 2010 dai deputati Francesco Cavalli, Jacques Ducry e Werner Carobbio, per la soppressione dell'obbligo di notifica al Vescovo dell'apertura di un procedimento penale a carico degli ecclesiastici da parte dell'autorità giudiziaria propone l'abrogazione dell'articolo 7 della legge del 16 dicembre 2002 sulla Chiesa cattolica.

La legge sulla Chiesa cattolica prescrive, all'articolo 7, che *“l'autorità giudiziaria notifica all'Ordinario l'apertura di un procedimento penale a carico di un ecclesiastico quando l'ipotesi di reato è tale da pregiudicare l'esercizio della funzione”*. Già la legge del 28 gennaio 1886 sulla libertà della Chiesa Cattolica e sull'amministrazione dei beni ecclesiastici stabiliva, all'articolo 4 paragrafo 3, che *“ogni volta che un membro del clero verrà arrestato o posto in istato d'accusa, l'Ordinario ne sarà informato dalla competente Autorità, per quei provvedimenti d'ordine spirituali che fossero richiesti dalle circostanze”*.

Nell'atto parlamentare si insinua il dubbio che l'articolo 75 capoverso 4 del codice di procedura penale del 7 ottobre 2007 (CPP) non contempli la possibilità di introdurre nel diritto cantonale l'obbligo della comunicazione all'Ordinario dell'apertura di un procedimento penale nei confronti di un ecclesiastico, poiché il Vescovo - così credono i tre deputati proponenti - non rientrerebbe nel concetto giuridico di autorità. Inoltre, essi sostengono che l'obbligo di informazione è desueto e anacronistico. Infine, i deputati spiegano che un tale obbligo a protezione di una funzione pubblica importante non si ritrova in alcun altro caso, riportando, quali esempi, i procedimenti penali aperti per a carico di un membro del Governo o della magistratura. Sulla base di tali argomentazioni, mediante l'iniziativa parlamentare, è quindi proposta l'abrogazione dell'articolo 7 della legge sulla Chiesa cattolica.

I promotori dell'atto parlamentare esprimono l'opinione che il Vescovo non rientri nel concetto giuridico di autorità e pertanto, a loro avviso, l'articolo 7 della legge sulla chiesa cattolica si pone in contrasto con l'articolo 75 capoverso 4 CPP. Il timore dei tre deputati è infondato. In realtà, la Costituzione cantonale, all'articolo 24 capoverso 1, conferisce alla Chiesa cattolica apostolica romana e alla Chiesa evangelica riformata lo statuto di

personalità giuridica di diritto pubblico. L'erezione della Diocesi di Lugano, convenuta tra il Consiglio federale e la Santa Sede il 24 luglio 1968, mediante la separazione dell'Amministrazione apostolica del Ticino dalla Diocesi di Basilea, è stata approvata dal Gran Consiglio il 13 ottobre 1969 con un decreto legislativo (BU 1969 167). L'istituzione della diocesi non è pertanto avvenuta in forma privata ma ha comportato il coinvolgimento delle autorità statali come è la regola nel caso di corporazioni di diritto pubblico. La legge sulla Chiesa cattolica precisa che la Chiesa cattolica apostolica romana è una *corporazione di diritto pubblico nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi* (art. 1 cpv. 1). L'articolo 1 capoverso 2 precisa che essa comprende la Diocesi, le parrocchie e altre istituzioni o enti ecclesiastici eretti dall'Ordinario. La formulazione dell'articolo 1 capoverso 1 della legge sulla Chiesa cattolica è simile a quella usata per definire il comune e il patriziato. Infatti, l'articolo 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 e l'articolo 1 capoverso 1 della legge organica patriziale del 28 aprile 1992 definiscono il comune e il patriziato quali *corporazioni di diritto pubblico nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi*. Dal profilo giuridico e istituzionale gli organi della Chiesa cattolica sono pertanto corporazioni di diritto pubblico al pari del comune e del patriziato. L'articolo 4 capoverso 1 della legge sulla Chiesa cattolica precisa che anche la Diocesi ha la personalità giuridica di diritto pubblico ed è retta dall'Ordinario, Vescovo di Lugano. Inoltre, lo Statuto diocesano del 10 novembre 2004, dopo essere stato approvato dal Vescovo di Lugano e dal Consiglio di Stato, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (BU 2004 437) e figura nella raccolta delle leggi del Cantone Ticino (RL 2.3.1.1.2). Da tali elementi emerge in modo chiaro e inequivocabile che la Diocesi e le parrocchie - alle quali è stata conferita la personalità giuridica di diritto pubblico (art. 4 e art. 8 cpv. 1 della legge sulla Chiesa cattolica) - sono assimilabili a corporazioni del diritto pubblico cantonale. Da queste considerazioni discende che esse sono pertanto delle autorità ai sensi dell'articolo 75 capoverso 4 CPP.

Nell'atto parlamentare si indica che l'obbligo di notificare l'apertura di un procedimento penale "*non si ritrova in alcun altro caso*". Questa affermazione è errata. Infatti, l'obbligo di notifica a un'autorità dell'apertura di un procedimento penale contro una persona che in una forma o nell'altra le è subordinata è la regola. Ciò vale qualora un procedimento penale sia aperto nei confronti di un dipendente cantonale o comunale, di un membro del municipio o dell'ufficio patriziale, di un magistrato, di un avvocato, di un notaio, di un fiduciario o di un operatore sanitario. È vero che nei confronti del membro del Consiglio di Stato al momento non vi è un obbligo di notifica. Attiriamo tuttavia l'attenzione sul fatto che, su questo tema, il Gran Consiglio il 16 dicembre 2004 ha accolto un'iniziativa parlamentare presentata nella forma generica che - perlomeno indirettamente - tocca anche la questione della notifica dei procedimenti penali pendenti a carico di un membro del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio (messaggi n. 5868 del 19 dicembre 2006 e n. 5868A del 6 giugno 2012 concernenti la revisione delle norme sull'ineleggibilità, sulla destituzione e sulla sospensione di persone condannate o perseguite per crimini o delitti contrari alla dignità della carica). Le indicazioni formulate nell'atto parlamentare del 23 giugno 2010 sono errate anche laddove si afferma come non vi sia un obbligo di notifica dell'apertura di un procedimento penale nei confronti di magistrati. In realtà, l'articolo 84 capoverso 3 della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria stabilisce in modo esplicito l'obbligo di notifica al Consiglio della magistratura nel caso dell'apertura di un procedimento penale contro un magistrato. Non è pertanto corretto affermare che non vi è alcun altro caso di notifica dell'apertura di un procedimento penale all'infuori di quello concernente i procedimenti penali a carico di ecclesiastici ai sensi dell'articolo 7 della legge sulla Chiesa cattolica.

Per le ragioni esposte, considerato in particolare che l'atto parlamentare poggia su riferimenti errati, invitiamo il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa.

Ci permettiamo infine di formulare una proposta di completazione della legislazione cantonale. Come abbiamo indicato sopra, la Costituzione cantonale conferisce la personalità di diritto pubblico anche alla Chiesa evangelica riformata (art. 24 cpv. 1 Cost./TI). L'articolo 1 della legge del 14 aprile 1997 sulla Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino stabilisce, nel capoverso 1, che la Chiesa evangelica riformata è una corporazione di diritto pubblico nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi e, nel capoverso 2, che la personalità giuridica di diritto pubblico è riconosciuta alla Chiesa cantonale ed alle comunità regionali. La Chiesa evangelica riformata ha adottato gli statuti il 30 ottobre 1976, anch'essi pubblicati sia nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (BU 2005 385) sia nella Raccolta delle leggi del Cantone Ticino (RL 2.3.2.2). Poiché lo statuto giuridico della Chiesa evangelica riformata e delle sue comunità regionali è simile a quella della Chiesa cattolica e delle sue parrocchie, reputiamo opportuno prevedere in modo esplicito anche riguardo alla Chiesa evangelica riformata l'obbligo di notifica agli organi della stessa nel caso dell'apertura di un procedimento penale nei confronti dei pastori e dei diaconi. Per tale ragione, proponiamo di inserire nella legge sulla Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino un nuovo articolo 5a, simile all'articolo 7 della legge sulla Chiesa cattolica, che stabilisce l'obbligo di notifica dell'apertura di un procedimento penale contro un pastore o un diacono al presidente del Consiglio sinodale.

La presente proposta non comporta oneri finanziari a carico dello Stato e delle altre corporazioni di diritto pubblico.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sulla Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino del 14 aprile 1997; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 19 giugno 2012 n. 6653 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sulla Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino del 14 aprile 1997 è modificata come segue:

Art. 5a (nuovo)

**Obbligo di
notifica di un
procedimento
penale**

Il procuratore pubblico notifica al presidente del Consiglio sinodale, entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale a carico di un pastore o un diacono quando l'ipotesi di reato è tale da pregiudicare l'esercizio della funzione.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.